



CIRCOLARE N.10

*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale di Finanza  
UFFICIO XIII

Alle Ragionerie territoriali dello  
Stato  
LORO SEDI

OGGETTO: Rettifica ed inserimento dei dati afferenti ai ruoli informatici post riforma ex D. Lgs.  
n. 112/1999.

Come è noto, dal 1° gennaio 2003 l'acquisizione dei dati analitici di accertamento, di riscossione e dei decreti di discarico e di maggior rateazione, afferenti ai ruoli informatici emessi successivamente alla riforma della riscossione, avviene in via informatizzata con flusso trasmesso dall'Agenzia delle entrate.

Nelle more della definizione dell'accordo tecnico e del completamento delle attività di verifica e collaudo delle nuove procedure informatiche, previsti dagli artt. 7 e 8 del Protocollo di intesa intervenuto tra questo Dipartimento, l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia S.p.a. in data 17 maggio 2011, volto ad ottimizzare il sistema di rendicontazione delle entrate dello Stato, con la presente circolare si forniscono le opportune istruzioni operative in ordine agli adempimenti di codeste Ragionerie territoriali in materia di acquisizione e contabilizzazione analitica delle entrate dello Stato, da espletare nelle ipotesi di discordanza tra i dati trasmessi al Sistema Informativo delle Entrate (S.I.E.) dall'Agenzia delle entrate e quelli contenuti negli elaborati contabili prodotti dagli agenti della riscossione.

In tal caso codesti Uffici, al fine di non compromettere la formazione del rendiconto generale dello Stato, provvederanno, secondo le indicazioni già fornite al riguardo negli esercizi precedenti, ad inserire e/o rettificare i dati mancanti o errati, sulla base delle contabilità presentate dal concessionario, una volta ricevuta dallo stesso agente contabile l'attestazione della correttezza degli elementi forniti, utilizzando le funzioni presenti nell'area "ruoli" del SIE.

La descritte operazioni devono essere riferite anche alle notizie analitiche relative ai singoli ruoli, a ciascuna riscossione ed ai singoli provvedimenti, anche al fine di fornire alla Corte dei conti, in sede di parifica del rendiconto generale dello Stato, la classificazione dei residui secondo l'anno di provenienza.

A tale scopo è stato previsto che il flusso informatico tenga memoria dell'anno di consegna del ruolo del concessionario per la riscossione. Le successive notizie relative alla riscossione ed alla gestione dei provvedimenti riportano obbligatoriamente il riferimento a tale anno.

Ovviamente l'espletamento delle operazioni in parola in maniera sintetica, con riferimento ai singoli capitoli/articoli dello stato di previsione dell'entrata non solleva dall'obbligo di indicare l'anno di riferimento del ruolo, che, per le notizie contabili riferite alla competenza, coincide con l'esercizio 2013.

Per le modifiche o le integrazioni alle riscossioni in conto residui, invece, occorre che codesti Uffici indichino l'anno di accertamento, individuandolo tra il 2000 e il 2012, in base agli ulteriori elementi di conoscenza in proprio possesso.

Le variazioni alle notizie contabili afferenti ai provvedimenti potranno essere apportate con l'inserimento di un unico provvedimento per ciascun capitolo/articolo di bilancio e per ciascun anno di riferimento del ruolo, individuato secondo quanto sopra indicato per le riscossioni.

Si raccomanda di provvedere alla sistemazione definitiva delle scritture entro la chiusura contabile dell'esercizio, prevista per il 30 aprile 2014.

Le procedure semplificate descritte nella presente circolare sono limitate alla chiusura dell'esercizio 2013.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

